



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Giovanna Ferrero

Presidente rel

Dott. Silvia Brat

Consigliere

Dott. Natalia Imarisio

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello

da

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. FOLCIO DANILO e dell'avv. CONSOLO CLAUDIO (*C.F._2*) LARGO RICHINI, 2 20122 MILANO; , con elezione di domicilio in VIA GIULINI N. 20 COMO, presso e nello studio dell'avv. FOLCIO DANILO

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._3* con il patrocinio dell'avv. TEDOLDI ALBERTO e dell'avv. DUBINI ALESSANDRO (*C.F._4*) VIA MONTE DI PIETA', 15 20121 MILANO; *Parte_2* (*C.F._5* X; , con elezione di domicilio in VIA PODGORA 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. TEDOLDI ALBERTO

APPELLATO

Controparte_2 (C.F. *C.F._6*) con il patrocinio dell'avv. PIERI STEFANO e dell'avv. SCIANDRA VALENTINA (*C.F._7*) VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE 20122 MILANO; , con elezione di domicilio in VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE 2 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. PIERI STEFANO

Per l'effetto,

Accogliere – se del caso previa ammissione delle istanze istruttorie riproposte, ex art. 346 c.p.c., nell'atto introduttivo del presente giudizio – le domande svolte in I grado dall'odierna appellante, che *ut infra* si riportano integralmente:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare. IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato alla convenuta Sig.ra [redacted] Parte_1

[...] in quanto nel suddetto risulta indicato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge. Autorizzare l'odierna convenuta, ai sensi dell'art.269 c.p.c., a chiamare in causa (e, quindi, ad integrare il contraddittorio) la Sig.ra [redacted] Persona_1 nata a Milano il 25.5.1934, residente in Milano, Via della Spiga n.48, C.F. [redacted] C.F._8 , la Sig.ra [redacted] CP_4 nata a Milano il 6.8.1928, residente in Milano, Via Santo Spirito n.22, C.F. [redacted] C.F._9 la Sig.ra [redacted] Controparte_5 (coniuge in regime di comunione dei beni di [redacted] Controparte_2 – cfr. Doc.36), nata ad Ashrafieh (Libano) in data 18.6.1972, residente in Samedan (Svizzera), Via Veglia n.16, C.F. [redacted] C.F._10

** Per l'effetto, CHIEDE che l'Ill.mo Giudice adito, richiamata l'istanza formulata in comparsa di costituzione e risposta, Voglia adottare gli opportuni provvedimenti di legge, e, se del caso, fissare apposita udienza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.269 c.p.c., allo scopo di consentire la citazione del terzo, nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c., e la relativa costituzione in giudizio.*

***NEL MERITO** Rigettare tutte le domande ex adverso spiegate.*

***IN VIA RICONVENZIONALE** Procedere alla ricostruzione della reale consistenza dell'asse ereditario, considerando anche eventuali donazioni indirette, sia da parte del de cuius, Avv. Bernardino Bay a favore dei figli, che da parte del de cuius, Sig. [redacted] CP_6 , a favore dei nipoti; alla formazione della massa ereditaria da dividersi e, conseguentemente, alla reintegrazione della quota di spettanza della convenuta sino al minimo di legge o, per il caso di ritenuta sussistenza dei requisiti di forma degli atti sia dissimulati che simulati, ridurre, verificata la lesione delle quote di legittima spettanti all'odierna convenuta, le predette liberalità (anche in forma indiretta, a titolo di esempio non esaustivo: polizze assicurative a beneficio di terzi; donazioni di denaro non dichiarate attraverso atti notarili) in favore della convenuta, sino alla concorrenza della quota di legittima lesa, previa declaratoria di nullità delle donazioni sopra indicate, ed il riconoscimento dei relativi beni dell'asse ereditario, nonché l'imputazione all'asse ereditario dei saldi attivi patrimoniali, considerati anche i frutti percepiti dai coeredi dal godimento dei beni immobili suindicati, ed il valore dell'attivo sia dei c/c bancari che delle gestioni patrimoniali (c/c bancario, gestioni, azioni, titoli, ecc.), e della quota parte dei frutti spettanti alla massa per il godimento dei beni suindicati, considerando anche le somme*

di denaro, da quantificarsi, di cui l'attore ed il convenuto, Arch. Controparte_1 hanno potuto liberamente disporre, in via esclusiva, nonché alla determinazione delle singole porzioni.

Ordinare la divisione dei cespiti ereditari, e di tutti gli altri beni in comunione, e della quota parte dei frutti spettanti alla massa per il godimento dei beni suindicati, anche con conguagli in denaro. Attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante.

Porre le relative spese a carico delle parti avversarie ed, in caso di opposizione,

Condannare gli oppositori al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

Condannare le controparti ad effettuare il rendiconto della gestione degli immobili, effettuato in proprio o attraverso le società ut supra menzionate, mediante atti dispositivi simulati, quali comodato ed affitto di ramo d'azienda, Condannando le stesse al pagamento della quota di pertinenza dell'odierna convenuta, maggiorata degli interessi, e della rivalutazione monetaria.

Condannare le medesime controparti a rimborsare alla Sig.ra Parte_1 anche sotto il profilo della donazione indiretta, tutti i costi della ristrutturazione dell'immobile ubicato in Milano, Via della Spiga n. 48 - nella disponibilità delle suddette - nonché le donazioni mobiliari effettuate dal de cuius, Avv. Bernardino Bay, e dal de cuius, Sig. CP_6 , in favore delle stesse.

Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente.

IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre il 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede, pertanto, ammettersi prove per interrogatorio formale e per testi sui capitoli ut infra articolati, nonché prova contraria in caso di ammissione dei mezzi istruttori dedotti ex adverso. **1.** Vero che il Sig. Avv. Bernardino Bay decedeva in data 26.11.2016 senza lasciare alcuna disposizione testamentaria. **2.** Vero che al de cuius succedevano, pro quota, la moglie, Sig.ra Persona_1 ed i tre figli, Pt_1 , CP_1 e CP_2 **3.** Vero che nell'asse ereditario confluivano ingenti somme di denaro, nonché molteplici obbligazioni ed azioni, come da Doc.1 e 2 (allegati alla comparsa di costituzione e risposta – parte convenuta Parte_1 e seguenti), che si rammostrano. **4.** Vero che le odierne parti in causa risultano, altresì, essere comproprietarie, pro quota, di un complesso immobiliare sito nel Comune di Milano, alla Via Santo Spirito n.22, costituito da n.7 appartamenti, un negozio, una palestra ed annessa area pertinenziale, come da Doc. 3 (allegato alla comparsa di costituzione e risposta – parte convenuta Parte_1 , che si rammostra. **5.** Vero che la società Immobiliare Via Rossari s.r.l., costituita dal de cuius in data 20.7.1951, è stata amministrata dall'Arch. Controparte_1 dal 12.12.2016 al 26.3.2018, e cancellata dal Registro delle Imprese il 7.1.2019, come da Doc. 4 (allegato alla comparsa di

costituzione e risposta – parte convenuta **Parte_1** , che si rammostra. **6.** Vero che le odierne parti in causa sono, altresì, titolari, pro quota, di diritti reali su innumerevoli unità immobiliari ubicate nel Comune di Milano, alla Via della Spiga n.48, ed alla Via Senato n.41, come da Doc.5 (allegato alla comparsa di costituzione e risposta – parte convenuta **Parte_1** [...] , che si rammostra. **7.** Vero che i beni de quibus sono pervenuti alla convenuta **Parte_1** [...] attraverso gli atti notarili, “donazioni”, contraddistinti, rispettivamente, dai Doc. 6-7-8 (allegati alla comparsa di costituzione e risposta – parte convenuta **Parte_1** , che si rammostrano. **8.** Vero che i beni de quibus sono pervenuti al convenuto **Controparte_1** attraverso gli atti notarili, “donazioni”, contraddistinti, rispettivamente, dai Doc. 9-10-11 (allegati alla comparsa di costituzione e risposta – parte convenuta **Parte_1** , che si rammostrano. **9.** Vero che i beni de quibus sono pervenuti all’attore **Controparte_2** attraverso gli atti notarili, “donazioni”, contraddistinti, rispettivamente, dai Doc. 12-13-14 (allegati alla comparsa di costituzione e risposta – parte convenuta **Parte_1** , che si rammostrano. **10.** Vero che le odierne parti in causa sono, altresì, proprietarie di diversi terreni ubicati nel Comune di Pianengo (Cr), in virtù degli atti notarili contraddistinti, rispettivamente, dai Doc. 17-18-19-20 (allegati alla comparsa di costituzione e risposta – parte convenuta **Parte_1** [...] , che si rammostrano. **11.** Vero che i fratelli **Parte_1** **CP_1** [...] e **Controparte_2** sono, inoltre, proprietari di diversi fabbricati e terreni ubicati nel Comune di Crema (Cr), in virtù degli atti notarili contraddistinti, rispettivamente, dai Doc. 17-18-19-20- 21 (allegati alla comparsa di costituzione e risposta – parte convenuta [...] **Parte_1** , che si rammostrano. **12.** Vero che i medesimi sono anche titolari, pro quota, di diritti reali su diverse unità immobiliari site nel Comune di Santa Margherita Ligure (Ge), come da Doc.22 (allegato alla comparsa di costituzione e risposta – parte convenuta **Parte_1** [...] , che si rammostra. **13.** Vero che le suindicate unità immobiliari sono pervenute alle odierne parti in causa in virtù degli atti notarili contraddistinti dai Doc. 23-24-25-26 (allegati alla comparsa di costituzione e risposta – parte convenuta **Parte_1** , che si rammostrano. **14.** Vero che il de cuius, Avv. Bernardino Bay, mentre era ancora in vita, donava ingenti somme di denaro ai due figli maschi. **15.** Vero che, in conseguenza di dette elargizioni, il convenuto Arch. **CP_1** [...] acquistava due unità immobiliari ubicate nel Comune di Santa Margherita Ligure (Ge), oltre ad un box/autorimessa, ed a diversi appezzamenti di terreno, come da Doc. 28 (allegato alla comparsa di costituzione e risposta – parte convenuta **Parte_1** , che si rammostra. **16.** Vero che, in particolare, il convenuto Arch. **Controparte_1** per l’acquisto dell’unità immobiliare ubicata nel Comune di Santa Margherita Ligure (Ge), Via Gave, sosteneva un esborso

pari ad € 1.350.000,00 (anno 2008), come da Doc. 28 (allegato alla comparsa di costituzione e risposta – parte convenuta **Parte_1**), che si rammostra. **17.** Vero che, per l'acquisto della suddetta unità immobiliare, il de cuius, Avv. Bernardino Bay, emetteva n.3 assegni circolari CREDEM, dell'importo di € 250.000,00 ciascuno, e n.1 assegno circolare CREDEM, dell'importo di € 200.000,00, tutti datati 15.12.2008, intestati alla parte venditrice, Sig.ra **Persona_2** [...] Per un ammontare complessivo di € 950.000,00 (Doc.39). **18.** Vero che la parte residua veniva corrisposta dal de cuius, Avv. Bernardino Bay, in contanti, fino al raggiungimento del prezzo corrisposto per l'acquisizione dell'immobile in oggetto. **19.** Vero che in data 11.3.2011 il de cuius, Avv. Bernardino Bay, disponeva il pagamento, in favore del figlio **Controparte_2** [...] dell'importo di € 600.000,00 dal conto 052/8804299, al conto 052/55166 (Doc.40). **20.** Vero che in data 8.5.2013 veniva disposto un bonifico a favore di **Controparte_1** per l'importo di € 300.000,00, come da estratto conto 31.5.2013, che si rammostra (Doc.41). **21.** Vero che in data 9.5.2013 veniva disposto un bonifico a favore di **Controparte_2** per l'importo di € 300.000,00, come da estratto conto 31.5.2013, che si rammostra (cfr. Doc.41). **22.** Vero che in data 30.11.2011 il de cuius, Avv. Bernardino Bay, trasferiva l'importo di € 500.000,00 a favore del figlio **Controparte_2** (Doc.42). **23.** Vero che in data 30.11.2011 il de cuius, Avv. Bernardino Bay, trasferiva l'importo di € 500.000,00 a favore del figlio **CP_1** (Doc. 43). **24.** Vero che con ordine del 12.9.2011 dal conto 16.8152 intestato al de cuius, Avv. Bernardino Bay, presso la Banca Julius Baer, veniva disposto il pagamento, in favore dei figli **Controparte_1** e [...] **Controparte_2** della somma di € 1.300.000,00 (Doc.44). **25.** Vero che con ordine del 6.9.2011 dal conto 16.8152 intestato al de cuius, Avv. Bernardino Bay, presso la Banca Julius Baer, veniva disposto il pagamento, in favore dei fratelli **Controparte_1** e **Controparte_2** [...] della somma di € 200.000,00 (Doc.45). **26.** Vero che con ordine del 2.12.2011 dal conto 16.8152 intestato al de cuius, Avv. Bernardino Bay, presso la Banca Julius Baer, veniva disposto il pagamento in favore dei fratelli **Controparte_1** e **Controparte_2** della somma di € 250.000,00 (Doc.46). **27.** Vero che con ordine del 5.12.2011 dal conto 16.8152, intestato al de cuius, Avv. Bernardino Bay, presso la Banca Julius Baer, veniva disposto il pagamento in favore dei fratelli **Controparte_1** e **Controparte_2** della somma di € 250.000,00 (Doc.47). **28.** Vero che con ordine del 27.1.2011 dal conto 16.8152 intestato al de cuius, Avv. Bernardino Bay, presso la Banca Julius Baer, veniva disposto il pagamento in favore dei fratelli **Controparte_1** e **Controparte_2** della somma di € 30.000,00 (Doc.48). **29.** Vero che con ordine del 1.10.2010 dal conto 16.8152 intestato al de cuius, Avv. Bernardino Bay, presso la Banca Julius Baer, veniva disposto il pagamento in favore dei fratelli **Controparte_1** e

Controparte_2 della somma di USD 364.744,00 (Doc.49). **30.** Vero che, in ragione delle cospicue elargizioni in denaro ricevute dal de cuius, Avv. Bernardino Bay, il fratello [...] *Controparte_2* acquistava gli immobili, rispettivamente ubicati in Londra (UK), e Samedan (Svizzera), intestando alcuni dei suddetti anche al coniuge, Sig.ra *Controparte_5* **31.** Vero che, in particolare, il corrispettivo versato per l'acquisto dell'immobile ubicato in Londra (UK) S.W.3255 – Chelsea – Flat 20 Culford Mansion, Culford Gardens da parte di *CP_2* ammontava a ITL/ £ 1.570 milioni (anno 1999). **32.** Vero che il de cuius, Avv. Bernardino Bay, elargiva a favore del figlio *Controparte_2* la somma complessiva di CHF 2.000.000,00 per l'acquisto dell'immobile ubicato in Samedan (Svizzera). **33.** Vero che l'Avv. *Controparte_2* riceveva l'importo di € 571.043,558 per la ristrutturazione delle unità immobiliari ubicate nel Comune di Milano, Via della Spiga n.48, sub.27 e 28. **34.** Vero che il convenuto Arch. *Controparte_1* [...] per la ristrutturazione dell'appartamento ubicato nel Comune di Milano, Via della Spiga n.48 (lato Via Senato – Il piano – mq 200 – sub.9), sosteneva esborsi per un ammontare di € 359.288,00 per la parte edile, e di € 211.754,00 per la parte arredo. **35.** Vero che i fratelli *Controparte_1* e *Controparte_2* hanno ristrutturato le unità mobiliari dai medesimi occupate, ed oggetto di divisione ereditaria, ubicate nel Comune di Milano, Via della Spiga n.48, utilizzando il denaro proveniente dal defunto padre e dagli affitti della comunione, per un ammontare di circa € 1.500.000,00. **36.** Vero che gli interventi de quibus sono stati realizzati dalla società *CP_7* di Milano (Via P.F. Mola n.39) - DL Ing. *Controparte_8* **37.** Vero che l'Avv. *Controparte_2* [...] per l'arredamento delle unità immobiliari ubicate nel Comune di Milano, Via della Spiga n.48 - sub.27 e 28, sosteneva esborsi per un ammontare di € 109.362,00. **38.** Vero che i fratelli *Controparte_1* e *Controparte_2* incaricavano la Dott.ssa *CP_9* di occuparsi della gestione dei contanti elargiti dal defunto padre, per un ammontare di circa € 4.000.000,00, in asset lussemburghesi / svizzeri, del tutto regolari sotto il profilo fiscale. **39.** Vero che l'odierna convenuta, a mezzo del proprio procuratore, sollecitava la Dott.ssa *CP_9* affinché le inviasse la documentazione inerente la suddetta gestione (Doc.50). **40.** Vero che la Dott.ssa *CP_9* [...] conferiva procura allo Studio Legale Lucheschi di Lugano, affinché la patrocinasse in relazione alle richieste avanzate dall'odierna convenuta (Doc.51- 52). **41.** Vero che l'odierno attore, [...] *CP_2* Emanuele ^{Part} risiede a Bruxelles (Belgio), in Rue de la Samaritaine n.25 (Doc.53). **42.** Vero che, con comunicazione mail del 29.6.2011, il Dott. *Controparte_10* [...] informava il de cuius, Avv. Bernardino Bay, di aver effettuato i seguenti trasferimenti di valuta a favore del figlio *CP_2* in data 11.3.2011, l'importo di USD 471.173,50 (corrispondenti ad € 341.000,00); in data 18.5.2011 la somma di USD 73.000,00 (corrispondenti ad € 51.500,00); ed in

corso di trasferimento l'importo di € 107.500,00 "a copertura del trasferimento totale concordato di Euro 500.000,00") – (Doc.54). **43.** Vero che l'odierna convenuta, dal 2001, sta cercando di comporre bonariamente le controversie di carattere ereditario sorte tra i fratelli ^{Part} **44.** Vero che, nonostante gli innumerevoli tentativi posti in essere dalla Sig.ra ^{Parte_1} **45.** Vero che nell'agosto 2010, la convenuta [...] ^{Parte_1} versava in precarie condizioni psicofisiche, in quanto affetta da gravissima patologia tumorale (cfr. Doc.38). **46.** Vero che, sia antecedentemente che successivamente l'intervento subito nel mese di luglio 2010, la convenuta era costretta a sottoporsi ad un periodo di assoluto riposo, con l'ordine di astenersi dal compimento di qualsivoglia atto gestorio. **47.** Vero che, anche antecedentemente la suddetta operazione chirurgica, la medesima si sottoponeva ad una serie di cicli di terapie/cure previste per le neoplasie. **48.** Vero che, attualmente, le unità immobiliari ad uso commerciale, ubicate nel Comune di Milano, rispettivamente in Via della Spiga, Via Senato e Via Santo Spirito, risultano sfitte. **49.** Vero che i fratelli ^{Controparte_1} e ^{Controparte_2} [...] erano stati incaricati di affittare le suddette unità immobiliari (ubicate nel Comune di Milano, rispettivamente in Via della Spiga, Via Senato e Via Santo Spirito), anche mediante la società di famiglia Vitanova s.r.l.. **50.** Vero che i conti correnti e conto titoli intestati alla Sig.ra [...] ^{Per_1} sia in Italia, che all'estero, erano alla suddetta simulatamente intestati, in quanto tutte le disponibilità finanziarie erano di pertinenza del marito, Avv. Bernardino Bay. **Si indicano sin d'ora quali testi:** Dott.ssa ^{CP_9} residente in Lussemburgo, Rue Jean L'Aveugle L-1148; Ing. ^{Controparte_8} c/o società ^{CP_7} di Milano, Via P.F. Mola n.39; Ing. ^{Testimone_1} c/o società ^{CP_7} di Milano, Via P.F. Mola n.39; Sig.ra ^{Testimone_2} residente in Milano, Via della Spiga n.48; Dr. ^{Controparte_11}, domiciliato in Milano via Della Spiga n. 48; Arch. ^{Tes_3} [...] con studio in Arcore (Mb), Via Tiziano n.46; Rag. ^{Controparte_10} – Credem Ag. Milano, Via Andegari n. 14; Dott. ^{Persona_3}, Milano, Piazza Mirabello n.2; Dott.ssa ^{Per_4} [...] domiciliata in Milano, Via Giovanni Antonio Amadeo; Prof. ^{Testimone_4} c/o ^{CP_12} – Milano; Dott. ^{Persona_5}, domiciliato in Milano, Via Canova n. 7/a; Dott. ^{Per_6} [...], domiciliato in Milano, Via Niccodemi n.5, presso Rag. ^{Persona_7}; Prof.ssa ^{Per_8} [...] 1270 5th Avenue, Apt.12 R, New York (Usa); Dott. ^{Testimone_5} c/o Banca Julius Baer, St. Moritz; Sig.ra ^{Controparte_5}, residente in Samedan (Svizzera), Via Veglia n.16; Dott. ^{Tes_6} [...] con studio in Fino Mornasco (Co), Via Garibaldi n.81; Dott.ssa ^{Persona_9} c/o LocatellBagatti Valsecchi, c/o associazione Amici Santo Spirito, Milano; Dott.ssa ^{CP_13} Piazza Mirabello n.2, Milano; Dott.ssa ^{Testimone_7}, Piazza Mirabello n.2, Milano; Dott.ssa ^{Per_1}

CP_14 Piazza Mirabello n.2, Milano; Dott.ssa Testimone_8 , Piazza Mirabello n.2, Milano; Ing. Testimone_9 , c/o Studio Protek, Milano; Arch. Testimone_10 , c/o Studio Protek, Milano; Controparte_15 Via San Nazario in Brolo n.5, Milano; Arch. Testimone_11 , Piazza Lima n.3, Milano; Dott.ssa Testimone_12 Via Santa Marta n.19, Milano; Dott. [...] CP_16 , Via Andegari n.14, Milano; Dott. CP_17 Via Andegari n.14, Milano; Dott.ssa Controparte_18 Via Andegari n.14, Milano; Dott. CP_19 , Viale IV Novembre, Genova.

* Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia ordinare parte attrice, ex art.210 c.p.c., di esibire in giudizio: originale del testamento dello zio delle odierne parti in causa, Sig. CP_6 ; originali saldi contabili e liste movimenti di tutti i conti correnti riconducibili alle società di famiglia: Immobiliare Rossari s.r.l., Controparte_20 , Vitanova s.r.l.; originale del contratto di appalto, di forniture di materiali, l'elenco dei dipendenti, e l'elenco delle fatture emesse dalla società CP_7 a favore di CP_1 e CP_2 e nei confronti delle società di famiglia Vitanova s.r.l. ed Immobiliare Rossari s.r.l., in relazione agli interventi di ristrutturazione effettuati negli immobili ubicati nel Comune di Milano, Via della Spiga n.48.

* Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia ordinare a Parte_4 - Via Emilia San Pietro 4 - 42121 Reggio Emilia - agenzia di Milano via Andegari n. 14, ex art.210 c.p.c., di esibire in giudizio: originali saldi e lista movimenti dei conti correnti n.1526 e n. 87000 dalla data di apertura al 30.11.2022.

* Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia ordinare, ai sensi dell'art.210 c.p.c., al Comune di Milano – Ufficio Tecnico – di produrre in giudizio: la licenza e/o la concessione e/o la CP- e/o un documento analogo, afferenti i lavori effettuati dalla società CP_7 negli immobili ubicati nel Comune di Milano, Via della Spiga n.48.

* Inoltre, ad integrazione del quesito conferito al CTU, Arch. Persona_10 all'udienza del 18.10.2022, lo scrivente procuratore chiede vengano individuati e quantificati gli effettivi periodi di godimento, da parte dei fratelli Controparte_1 e Controparte_2 dei rispettivi appartamenti, ubicati nel Comune di Milano, Via della Spiga n.48, secondo i vigenti valori locativi, nonché il maggior valore delle unità immobiliari de quibus in dipendenza delle opere eseguite”.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede l'assunzione, ove l'Ecc.ma Corte adita lo reputasse, delle istanze istruttorie già svolte in I grado, ed ivi rimaste assorbite, oggetto, nell'atto introduttivo del presente giudizio, di espressa riproposizione, ex art.346 c.p.c., ut supra integralmente riportate e ritrascritte, nel precedente paragrafo (cfr. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO).

IN OGNI CASO

Con rifusione integrale delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, con compensazione totale delle spese processuali del primo grado di giudizio, per i motivi esposti nel retro esteso atto di appello, e con condanna delle odierne parti appellate al rimborso delle spese inerenti il presente grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come dovute.

Per *Controparte_1* :

Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria domanda e istanza, così giudicare:

- 1) **rigettare** l'appello proposto da *Parte_1* avverso la sentenza n. 4272/2025 del 26.5.2025 del Tribunale di Milano, dacché inammissibile e, comunque, infondato;
- 2) **in via di appello incidentale**, in parziale riforma del capo di condanna della dott.ssa *Part* a rifondere le spese all'Arch. *CP_1* procedere a nuova liquidazione delle stesse, in base allo scaglione di valore della controversia non inferiore a quello compreso tra euro 4.000.000 ed euro 8.000.000.
- 3) Solo nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'appello avversario, si ripropongono le CONCLUSIONI precisate dall'Arch. *Controparte_1* nel giudizio di primo grado, come trascritte a pag. 12 della Sentenza e di seguito riprodotte:

«- in via preliminare:

- i) *dichiarare la nullità di tutte le domande riconvenzionali svolte da *Parte_1* nella propria comparsa di costituzione e risposta, con ogni ulteriore declaratoria connessa e/o conseguente;*
- ii) *dichiarare, comunque, l'improcedibilità di tutte le domande riconvenzionali svolte da *Parte_1* nella propria comparsa di costituzione e risposta per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e/o di negoziazione assistita, con ogni ulteriore declaratoria connessa e/o conseguente;*
- iii) *rigettare le istanze di chiamata in causa di terzi soggetti, avanzate da *Parte_1* nella propria comparsa di costituzione e risposta.*

- in via preliminare, subordinata:

- iv) *dichiarare la carenza di giurisdizione e/o l'incompetenza per materia del Giudice Ordinario e, conseguentemente, del Tribunale di Milano, in relazione alle domande riconvenzionali svolte da *Pt_1* [...] nella propria comparsa di costituzione e risposta, relative e/o, comunque, connesse alle quote societarie di e/o a Vitanova S.r.l., ivi comprese quelle di rendiconto e/o di pagamento somme, collegate con la suddetta società, per essere le stesse devolute all'esclusiva competenza giurisdizionale di un Collegio Arbitrale;*
- v) *dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, in relazione alle domande svolte da *Parte_1* nella propria comparsa di costituzione e risposta, relative allo scioglimento delle*

comunioni aventi ad oggetto i beni immobili siti in Pianengo (CR) e Crema (CR), essendo competente, in relazione alle stesse, il Tribunale di Cremona;

vi) dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, in relazione alle domande svolte da **Parte_1** nella propria comparsa di costituzione e risposta relative allo scioglimento delle comunioni aventi ad oggetto i beni immobili siti in Santa Margherita Ligure (GE), essendo competente, in relazione alle stesse, il Tribunale di Genova;

- nel merito:

vii) dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile la domanda di reintegrazione e/o riduzione nei confronti degli eredi collatizi in relazione alla successione dell'Avv. Bernardino Bay;

viii) dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile la domanda di reintegrazione e/o riduzione in relazione alla successione dell'Avv. **CP_6** per carenza di legittimazione attiva della stessa e/o per intervenuta prescrizione;

ix) dichiarare, in ogni caso, inammissibili e/o, improponibili e/o improcedibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande riconvenzionali, nessuna esclusa, svolte da **Parte_1** nella propria comparsa di costituzione e risposta».

4) **In ogni caso**, con vittoria di spese di ambedue i gradi di giudizio.

Per **Controparte_2** :

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE:

A) Dichiarare improponibile e/o inammissibile e/o, comunque, respingere l'istanza ex artt. 279 e 295 c.p.c., del 24/11/2025, depositata da **Parte_1**, dichiarando, altresì, irricevibili e/o inammissibili e/o, comunque, stralciando tutti i documenti ad essa allegati.

B) Dichiarare improponibile l'appello interposto da **Parte_1**, con atto di citazione datato 24/5/2025 e notificato il 25/5/2025, avverso la sentenza n. 4272/2025 del Tribunale di Milano – Sezione IV Civile, G.U. Dott. Marcello Piscopo, resa e pubblicata il 26/4/2025, e notificata il 28/4/2025, confermando, per l'effetto, la sentenza suddetta, in ogni sua parte, eccezion fatta per le parti oggetto dell'appello incidentale dell'Avv. **Controparte_2**, di cui ai successivi punti D ed E.

C) Dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c. l'appello interposto da **Parte_1**, con atto di citazione datato 24/5/2025 e notificato il 25/5/2025, avverso la

sentenza n. 4272/2025 del Tribunale di Milano – Sezione IV Civile. G.U. Dott. Marcello Piscopo, resa e pubblicata il 26/4/2025 e notificata il 28/4/2025, con ogni conseguente declaratoria, confermando, per l'effetto, la sentenza suddetta, in ogni sua parte, eccezion fatta per le parti oggetto dell'appello incidentale dell'Avv. *Controparte_2*, di cui ai successivi punti D ed E.

NEL MERITO:

D) Dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o, comunque, rigettare l'appello interposto da *[...]* *Parte_1*, con atto di citazione datato 24/5/2025 e notificato il 25/5/2025, avverso la sentenza n. 4272/2025 del Tribunale di Milano - Sezione IV Civile, G.U. Dott. Marcello Piscopo, resa e pubblicata il 26/4/2025, e notificata il 28/4/2025, ed ogni domanda contenuta nell'atto di citazione in appello sopra menzionato, confermando, per l'effetto, la sentenza suddetta, in ogni sua parte, eccezion fatta per le parti oggetto dell'appello incidentale dell'Avv. *Controparte_2*, di cui ai successivi punti E ed F.

IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE:

E) In parziale riforma della sentenza n. 4272/2025 del Tribunale di Milano – Sezione IV Civile, G.U. Dott. Marcello Piscopo, resa e pubblicata il 26/4/2025, e notificata il 28/4/2025 e previa la conferma della condanna di *Parte_1* alla refusione delle spese di primo grado *ex art.* 91 c.p.c., liquidare dette spese in base allo scaglione compreso tra € 4.000.000,01 ed € 8.000.000,00 di cui al D.M. 55/2014 e nel valore massimo di legge, applicando, altresì, la maggiorazione del 33% prevista dall'art. 4 comma 8 D.M. 55/2014 e, per l'effetto, condannare *Parte_1* alla corresponsione, a tale titolo, a *CP_2*, del complessivo importo di € 133.826,64, comprensivo di € 5.870,00 a fronte del procedimento di mediazione, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, o, comunque, dell'importo

che, a tale titolo, risulterà di giustizia, ferma l'applicazione dei parametri sopra indicati.

F) In parziale riforma della sentenza n. 4272/2025 del Tribunale di Milano – Sezione IV Civile, G.U. Dott. Marcello Piscopo, resa e pubblicata il 26/4/2025 e notificata il 28/4/2025, condannare *[...]* *Parte_1* al risarcimento del danno *ex art.* 96 c.p.c. a favore dell'Avv. *Controparte_2* *[...]*, relativo al primo grado di giudizio e, per l'effetto, condannare *Parte_1* *[...]* a corrispondere all'Avv. *Controparte_2*, a tale titolo, l'importo di € 50.000,00, a quella diversa somma, determinata equitativamente, che venisse ritenuta di giustizia.

IN VIA SUBORDINATA ED ISTRUTTORIA, solo occorrendo e, comunque, senza inversione alcuna dell'onere probatorio

G) Ammettere prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli già dedotti in primo grado e non ammessi dal Tribunale, e che, qui di seguito, ritrascriviamo:

1) Vero che, nel corso della riunione del 16/12/2009, tenutasi presso lo studio del Notaio Dott. [...] *Per_11* l'Avv. Bernardino Bay, *CP_2*, *CP_1* e *Parte_1* hanno conferito mandato all'Avv. Mauro Felisari per la valutazione delle elargizioni effettuate dall'Avv. Bernardino Bay in favore dei figli *CP_2*, *CP_1* e *Parte_1* e sul riequilibrio tra le stesse, come da documento, che mi si rammostra e che confermo (doc. 58 attore).

2) Vero che l'Avv. Bernardino Bay, *CP_2*, *CP_1* e *Parte_1* avevano stabilito che la valutazione predisposta dall'Avv. Mauro Felisari avesse valore di lodo inappellabile tra loro, come da documento, che mi si rammostra e che confermo (doc. 58 attore).

3) Vero che, a seguito del conferimento del mandato, *Parte_1* ha ripetutamente contattato l'Avv. Mauro Felisari per riferire le elargizioni ricevute dall'Avv. Bernardino Bay, come da documenti, che mi si rammostrano e che confermo (docc. 59, 60, 61 e 62 attore).

4) Vero che, in data 23/7/2010, *Parte_1* ha confermato l'incarico conferito in data 16/12/2009 all'Avv. Mauro Felisari, come da documento, che mi si rammostra e che confermo (doc. 58 attore).

5) Vero che, a fronte dell'incarico conferito, in data 4/8/2010, l'Avv. Mauro Felisari ha predisposto il proprio lodo, come da documento, che mi si rammostra e che confermo (doc. 32 attore).

H) Ammettere, altresì, prova contraria sui capitoli dedotti da *Parte_1*, eventualmente e malauguratamente ammessi.

Con indicazione a testi, a prova diretta e contraria, di:

- Avv. Mauro Felisari, Via Chiossetto 12, 20122 Milano;

- Dott. *Persona_11* Via del Vecchio Politecnico 3, 20121 Milano.

IN OGNI CASO:

I) Condannare *Parte_1* all'integrale refusione, a favore dell'Avv. *Controparte_2* [...], anche delle spese di secondo grado, ex art. 91 c.p.c., liquidate come da relativa nota spese, e, comunque, applicando lo scaglione compreso tra € 4.000.001,00 ed € 8.000.000,00 di cui al D.M. 55/2014 e nel valore massimo di legge, applicando, altresì, la maggiorazione del 33% prevista dall'art. 4 comma 8 D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.

L) Condannare, altresì, *Parte_1* al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., relativo al secondo grado di giudizio, liquidato equitativamente, in importo non inferiore ad € 40.000,00 od in quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia.

Fatto salvo ogni diritto.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo "Il presente procedimento trae origine

dall'ordinanza di separazione di cause ai sensi dell'art. 104 c.p.c., pronunciata in data 21/04/2023 nel giudizio di scioglimento della comunione n. 14822/2022 R.G. avviato da *Controparte_2* [...] contro i fratelli *Controparte_1* e *Parte_1* avente ad oggetto una serie di prestigiosi immobili siti a Milano in via della Spiga n. 48 e in via Santo Spirito n. 22.

In particolare, mentre il convenuto *Controparte_1* (s'intende nel giudizio n. 14822/2022 R.G.) ha sostanzialmente aderito alla domanda di divisione, la convenuta *Parte_1* [...] ha svolto una complessa difesa di non sempre agevole intelligibilità ma, comunque, essenzialmente articolata su una domanda riconvenzionale concernente lo scioglimento di ulteriori comunioni su immobili situati in circondari di altri Tribunali, oltre che in ordine alla successione del padre Bay Bernardino.

Questa domanda riconvenzionale è stata per l'appunto separata dal giudizio di scioglimento delle comunioni concernenti gli immobili in Milano ed è stata avviata alla decisione, sulle preliminari eccezioni di rito e di merito in ordine a tale riconvenzionale avanzata dalle controparti e segnatamente da *Controparte_2* ”.

Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 4272/25 pubblicata in data 26/05/2025 con il seguente dispositivo:

“Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 16576/2023 R.G. derivante dalla separazione, dalla causa iscritta al n. 14822/2022 R.G., della domanda riconvenzionale ivi spiegata da *Parte_1* così provvede:

- 1) rigetta ogni domanda proposta da *Parte_1* in ordine alla successione del padre Bay Bernardino;
- 2) dichiara la propria incompetenza sulle domande di scioglimento delle comunioni dei beni siti a Pianengo e Crema, indicando come competente a conoscere della relativa controversia il Tribunale di Cremona dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza;
- 3) dichiara la propria incompetenza sulle domande di scioglimento delle comunioni dei beni siti a Santa Margherita Ligure, indicando come competente a conoscere della relativa controversia il Tribunale di Genova dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza;
- 4) condanna *Parte_1* al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore di ciascuna delle controparti, in Euro 22.457,00 oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa

avvocati e I.V.A ”

Avverso tale sentenza proponeva appello *Parte_1* con citazione notificata il 25.6.2025 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano *Controparte_22* *Controparte_1* contestando l'appello, eccependone l'inammissibilità e proponendo appello incidentale in punto spese. Alla prima udienza del 25.11.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 27.1.2026 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 50 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 27.1.2026 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 27.1.2026 e decisa nella camera di consiglio del 11.2.2026.

Giova premettere, a giudizio della Corte, una breve sintesi dei fatti di causa e della decisione impugnata.

Come richiamato nella parte fattuale sopra riportata, *CP_2* (*Controparte_2* di seguito omessi per brevità) ha agito contro i fratelli *CP_1* *CP_1* di seguito omessi per brevità) e *Parte_1* *Parte_1* di seguito omessi per brevità), domandando la divisione della comunione avente ad oggetto una serie di immobili siti a Milano in via della Spiga n. 48 e in via Santo Spirito n. 22, assumendone la natura di comunione ordinaria. Il convenuto *CP_1* si costituiva aderendo alla domanda di divisione ed alla qualificazione della comunione come ordinaria, mentre la convenuta *Parte_1* si costituiva con comparsa 21.6.2022 non contestando la comproprietà degli immobili posti in via Santo Spirito 22 (pag 6 comparsa costituzione e risposta allegata al fascicolo di primo grado). Affermava, in detta comparsa che “Il complesso immobiliare sopra descritto è pervenuto all'odierna parte convenuta, ed ai suoi due fratelli, per le quote di comproprietà e nuda proprietà sopra indicate, nonché alla Sig.ra *CP_4* (zia in linea paterna dei tre fratelli ^{*Part*} per la quota di usufrutto di 9/30, a seguito dell'atto di assegnazione di beni immobiliari a socio, a rogito del Notaio *[...]* *Per_11* di Milano.... con il quale si procedeva all'assegnazione ai soci dei detti beni immobili da parte della società “Immobiliare di Via Rossari s.r.l.”, con sede legale in Milano, Via della Cernaia n.4, avente capitale sociale di € 10.400,00, della quale l'odierna convenuta ed i suoi fratelli detenevano, rispettivamente, le seguenti quote :...” (pag 9 comparsa). Analoghe dichiarazioni erano effettuate per gli immobili siti in Milano, Via della Spiga n.48 ed in Via Senato n.41 “di cui (i fratelli ^{*Part*}

detengono la quota di piena proprietà per la quota di 2/3 pro capite e la nuda proprietà per la quota di 1/3 pro capite gravata da usufrutto per la quota di 3/9 a favore della zia in linea paterna, Sig.ra CP_4 [...] . (pag 10 comparsa), pervenute ai fratelli Part in forza di atti di donazione di Bernardino Bay (padre delle odierne parti),, CP_4 (zia paterna) e CP_6 (zio paterno,) poi deceduto in data 25.4.2006. Assumeva inoltre la sussistenza di comunioni fra i fratelli Part di immobili siti nei comuni di Pianengo, Crema e Santa Margherita Ligure.

Esponneva che il *de cuius* bernardino Bay aveva disposto in vita ed in favore dei figli numerose e cospicue donazioni in denaro, con le quali i fratelli avevano acquistato immobili in diversi comuni anche fuori dall'Italia, oltre ad aver posto in essere operazioni societarie di trasferimenti di quote in favore dei figli, meglio descritte nell'atto.

Affermava quindi, nella parte "in diritto" della comparsa, la natura di comunione ereditaria di tutti i beni immobili precedentemente elencati, per essere pervenuti ai fratelli in forza di donazioni dirette ed indirette del *de cuius* Bernardino Bay, della zia CP_4 e dello zio (nelle more anch'egli deceduto) CP_6 .

Ritenendo che tutte le operazioni sopra descritte avessero appunto natura di donazioni dirette od indirette, lamentava la lesione della quota di legittima a lei spettante in forza della successione non solo del padre Bernardino Bay, ma anche dello zio CP_6 . Agiva altresì in via riconvenzionale "per ottenere il rimborso, anche sotto il profilo della donazione indiretta, dei costi della ristrutturazione dell'immobile ubicato in Milano, Via della Spiga n. 48 - nella disponibilità dei due fratelli - nonché delle donazioni mobiliari effettuate dal *de cuius* in favore dei medesimi".

La convenuta chiedeva quindi di integrare il contraddittorio con la madre Persona_1 e con la zia paterna CP_4 , oltre che con la cognata Controparte_5 , in regime di comunione legale di beni col coniuge CP_2 .

Il tribunale, come già accennato nella ricostruzione fattuale elaborata dal giudice di prime cure, ha separato la causa introdotta da CP_2 da quella inerente alla domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 , pronunciando nella causa "separata" la sentenza qui impugnata, con cui ha rigettato la domanda riconvenzionale di Parte_1 , sul presupposto che il cd "lodo Felisari" relativo alla ricostruzione delle distribuzioni del patrimonio immobiliare e mobiliare di Bernardino Bay in favore dei tre figli (prodotto da CP_2 al doc 32) e che la successiva decisione dei fratelli, assunta sei anni dopo il CP_3 , di attribuire interamente alla madre Persona_1 tutti i beni mobili consistenti in denaro e titoli depositati sui conti del *de cuius* (doc 33 CP_2), ed *integranti il relictum* avessero esaurito il patrimonio ereditario del *de cuius*, e non vi fosse quindi più nulla da dividere.

In relazione alle comunioni dei beni in Pianengo, Crema e Santa Margherita Ligure, il tribunale rilevava che gli atti costitutivi di tali comunioni avevano diversa natura rispetto a quelli che avevano dato luogo alle comunioni degli immobili siti in Milano, ed in accoglimento dell'eccezione tempestivamente formulata da **CP_2** dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore rispettivamente del tribunale di Cremona, Crema e di Genova.

Non si pronunciava, rileva questa Corte, sulle ulteriori domande ed eccezioni sollevate dalle parti, in particolare quella di integrazione del contraddittorio formulata da **Parte_1** e quella inerente la ricostruzione dell'asse ereditario e quindi la successione di **CP_6**.

E' doveroso ulteriormente precisare, da parte della Corte, che nelle more è stato introdotto presso il Tribunale di Milano un giudizio da **Persona_1** nei confronti dei tre figli **CP_2**, **CP_1** e **Parte_1** avente ad oggetto una domanda di riduzione per lesione di legittima in relazione alla successione di Bernardino Bay, giudizio che ha determinato l'introduzione di eccezioni sollevate dagli appellati **CP_2** e **CP_1** di carenza di interesse ad agire di **Parte_1** in questa sede di appello, che verranno nel prosieguo esaminate.

Ciò premesso, **Parte_1** ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi.

1. Illegittimità dell'impugnata sentenza N.4272/2025 per erronea qualificazione (in termini di Lodo avente efficacia preclusiva) della "Valutazione dell'Avv. Mauro Felisari sulle elargizioni effettuate dall'Avv. Bernardino Bay in favore dei tre figli, e sul riequilibrio tra le stesse"
2. Riproposizione, ex art.346 c.p.c., delle istanze istruttorie svolte in I grado dall'odierna appellante ed ivi rimaste assorbite, per effetto dell'erroneo rigetto delle domande svolte dall'odierna appellante in relazione alla successione del de cuius, Avv. Bernardino Bay
3. Illegittimità della sentenza N. 4272/2025 per erronea statuizione sulla condanna alle spese.

CP_2 e **CP_1** hanno entrambi proposto appello incidentale sulla statuizione inerente alle spese, contestando lo scaglione del valore della lite individuato dal Tribunale e lamentando quindi una incongrua liquidazione delle spese processuali.

Motivi di **CP_2** ^{Part}

Primo motivo d'appello incidentale: illegittimità ed erroneità, nonché carenza di motivazione della sentenza n. 4272/2025 del Tribunale di Milano, in ordine al punto 4 del dispositivo, ed alla relativa statuizione, concernente la liquidazione delle spese di lite, con violazione dell'art. 10 c.p.c., del D.M. 55/2014 e dell'art. 91 c.p.c., nonché dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost. Secondo motivo d'appello incidentale: illegittimità ed erroneità della sentenza n. 4272/2025 del Tribunale di Milano, per omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta

da CP_2 , con violazione degli artt. 96 e 112 c.p.c., nonché dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost

Motivi di CP_1

Sulle spese liquidate: appello incidentale per riquantificarle in base allo scaglione effettivamente applicabile

L'eccezione di inammissibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione è stata riproposta solo in via subordinata e rimane quindi assorbita

L'appello principale, gli appelli incidentali e le eccezioni sollevate in questo grado non sono fondate e non possono trovare accoglimento, ad esclusione di quella specificatamente evidenziata nel prosieguo, che tuttavia non ha alcuna incidenza sulla fondatezza degli appelli.

Appare logicamente preliminare la trattazione delle eccezioni e domande preliminari svolte in questo grado e quelle sollevate in primo grado e non esaminate dal Tribunale, riproposte ex art 346 cpc col secondo motivo di appello.

Le questioni vengono qui di seguito esposte con indicazione numerica, seguita dalla decisione della Corte su ciascuna eccezione o domanda preliminare, per una migliore facilità di trattazione.

- 1) Eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da CP_2 per violazione dell'art 342 cpc;

L'eccezione non è fondata. L'appello risponde ai requisiti indicati dalla Suprema Corte nella ordinanza a Sezioni Unite n. 36481 del 13/12/2022 con cui è stato affermato che “ *Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata*”.

- 2) Eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da CP_2 e CP_1 per mancata impugnazione di una delle due statuizioni con cui il tribunale ha rigettato la domanda, ossia quella che l'intero *relictum*, per decisione concorde dei fratelli ^{Part} sia stata attribuita alla

madre *Persona_1* (doc 32 *CP_2* primo grado), idonea da sola a fondare il rigetto della domanda riconvenzionale;

L'eccezione non è fondata, poiché la mancata impugnazione con specifico motivo di appello della statuizione con la quale il tribunale ha rilevato che tutto il *relictum* è stato concordemente attribuito dai coeredi figli *CP_23* e *Parte_1* alla coerede *Persona_1* statuizione che quindi è passata in giudicato, non determina l'inammissibilità dell'appello, dal momento che *Parte_1*, impugnando la statuizione inerente il cosiddetto “lodo Felisari” ha introdotto una doglianza sul rigetto dell'accertamento della sussistenza di donazioni dirette ed indirette lesive della quota di legittima ad essa spettante.

- 3) Eccezione di carenza di interesse ad agire in questo giudizio, sollevata da *CP_2* e *CP_1*, per avere *Parte_1* dichiarato, nelle conclusioni della comparsa di costituzione nel giudizio promosso dalla madre *Persona_1*, che la stessa *Pt_1* “ha ricevuto dal padre solo la quota di legittima ad ella spettante ex lege”

L'eccezione non è fondata. Rileva questa Corte, dalla lettura complessiva della citata comparsa di costituzione e risposta di *Parte_1* in altro giudizio, che la medesima ha comunque sollevato, anche in quel giudizio, profili di incompletezza nella ricostruzione dell'asse ereditario del padre Bernardino Bay, formulando espressamente anche questa domanda, articolata immediatamente dopo quella sopra riportata, ossia “Accertare e dichiarare che gli odierni convenuti, Avv. *CP_2* ed Arch. *CP_1* hanno ricevuto dal padre Bernardino Bay, beni mobili, immobili e versamenti in denaro, in misura nettamente eccedente la loro quota ereditaria, in spregio ed in aperta violazione dei legittimi diritti ereditari vantati dalla sorella *Pt_1* oltre che dalla madre, Sig.ra *Persona_1*. Esula dal compito di questa Corte valutare le domande, anche quelle apparentemente confliggenti, svolte in altro giudizio, ma come detto, dal tenore delle domande proposte nel giudizio RG 21355/2025 non può ravvisarsi una sopravvenuta carenza di interesse ad agire con riferimento al presente appello.

- 4) Eccezione sollevata da *CP_2* e *CP_1* di inammissibilità della nuova conclusione di *Pt_1* [...] di nullità della citazione per violazione del termine a comparire

L'eccezione è fondata. In questa sede di appello *Parte_1* chiede espressamente, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per violazione del termine a comparire, eccezione proposta in primo grado, ma della quale la parte si era solo “riservata” la formulazione. Si legge a pag 36 nelle conclusioni della comparsa di primo grado “IN VIA PREGIUDIZIALE: riservata ogni eccezione in merito e processuale in ordine ai termini a comparire, ex art. 163 bis cpc” .. senza che poi sia stata formalizzata l'eccezione in alcun

successivo (e tempestivo) atto difensivo. Rileva la Corte che sicuramente per questo motivo il tribunale nulla ha argomentato in merito

- 5) Domanda di autorizzazione di **Parte_1** , ai sensi dell'art.269 c.p.c., a chiamare in causa e, quindi, ad integrare il contraddittorio, **Persona_1** , **CP_4** e **Controparte_5** , coniuge in comunione dei beni di **CP_2**

La domanda di autorizzazione all'estensione del contraddittorio, che in questa sede si tradurrebbe in una rimessione della causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio, non è fondata.

Occorre distintamente valutare i diversi soggetti ai quali l'appellante **Parte_1** ritiene necessario estendere il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale proposta in primo grado.

CP_4 : la zia materna viene menzionata nell'atto quale donante di alcune quote immobiliari, o immobili, ma nei suoi confronti non viene svolta alcuna domanda nelle conclusioni, rilevando inoltre questa Corte che la presente causa alla attiene alla ricostruzione dell'asse ereditario di Bernardino Bay ed alla lamentata lesione di legittima per effetto di donazione dirette ed indirette disposte dal de cuius in favore di altri due coeredi. Non vi è pertanto alcuna necessità di estensione del contraddittorio a tale soggetto

Controparte_5 : analoghe considerazioni possono farsi ma in relazione al coniuge in comunione dei beni di **CP_2** , che non risulta essere destinataria di alcuna domanda nelle conclusioni della domanda riconvenzionale di primo grado, rilevando questa Corte che la stessa **Parte_1** , a sostegno della sua chiamata evidenzia solo “Sotto tale profilo, la Sig.ra [...] **CP_5** potrebbe vantare autonome pretese nell'instaurato giudizio” (pag 35 comparsa primo grado **Parte_1**), senza addurre alcuna valida ragione per l'estensione del contraddittorio a tale soggetto. *Ad abundantiam*, sebbene non sia stato rilevato da alcuna delle parti, anche qualora si dovesse ritenere che l'azione di riduzione è stata svolta anche nei confronti di [...] **CP_5** , in quanto le conseguenze del suo accoglimento produrrebbero effetti anche nei confronti di tale soggetto, non può che essere rilevata la carenza della condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione delle liberalità in favore di persone non chiamate alla successione come eredi, costituita dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte di **Parte_1** , rilevabile d'ufficio anche in grado di appello (Cassazione, sentenza n. 18068 del 19/10/2012) .

Parte_5 questa Corte ritiene che non sussistano i presupposti per l'estensione del contraddittorio nemmeno nei confronti di **Parte_5** , madre delle odierne parti in causa ed anch'essa coerede di Bernardino Bay.

La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, è costante nel precisare che “ *in tema di tutela dei diritti dei legittimari, nel giudizio conseguente all'esercizio dell'azione di riduzione, legittimato passivo è il solo titolare della posizione giuridica che l'attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario. Ne consegue che, rimanendo ogni altro soggetto, benché coerede, estraneo a tale azione, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario; né, qualora l'azione di riduzione venga proposta con giudizi diversi contro i singoli coeredi, è ipotizzabile litispendenza, continenza o connessione tra le cause*” Cassazione, sentenza n. 27770 del 20/12/2011.

- 6) Domanda di **Parte_1** di sospensione del presente procedimento ex art 295 in attesa della definizione di quello pendente in primo grado promosso da **Persona_1**

La domanda è infondata, per le medesime ragioni già espresse nell'arresto giurisprudenziale sopra riportato, in forza del quale non sussiste litispendenza, continenza o connessione di cause in giudizi diversi aventi ad oggetto distinte azioni di riduzione proposte contro i singoli coeredi. La Suprema Corte ha poi successivamente ha precisato, con l'Ordinanza n. 15706 del 23/07/2020 che “*l'azione di riduzione non spetta collettivamente ai legittimari, ma ha carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima. L'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda. Il giudizio non assume, quindi, carattere inscindibile neppure nell'ipotesi in cui la domanda sia rivolta verso più eredi, che non assumono la qualità di litisconsorti necessari*”.

La scindibilità delle domande proposte nelle due diverse cause, ossia quella presente, pendente fra l'altro in grado di appello, e quella pendente in primo grado proposta da **Persona_1** esclude la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 295 cpc.

- 7) Domanda di **Parte_1** di “ricostruzione della reale consistenza dell'asse ereditario, considerando anche eventuali donazioni indirette..... che da parte del de cuius, Sig. CP_6 [...] a favore dei nipoti” finalizzata all'accertamento della lesione di legittima.

La domanda è infondata ed comunque improcedibile. Rileva questa Corte che **Parte_1**, quale nipote *ex fratre* di **CP_6**, non è erede legittimario e non è pertanto legittimato a proporre azione di riduzione con riferimento alla successione di tale soggetto ed, in ogni caso, se nel giudizio divisorio vi sono masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai dividendi, in questo caso mancante (Cassazione, sentenza n. 18910 del 11/09/2020).

Può ora procedersi con l'esame del primo motivo d'appello principale, che non è fondato.

Questa Corte deve preliminarmente rilevare, come anche argomentato dalle parti appellate nei propri scritti, che *Parte_1* non ha specificamente impugnato la declaratoria di incompetenza territoriale con riferimento alle comunioni dei beni immobili siti in Pianengo, Crema e Santa Margherita Ligure.

Rileva la Corte che parte appellante nella comparsa di costituzione di primo grado ha diffusamente argomentato sulla differenza fra comunione ordinaria e comunione ereditaria, assumendo la natura di comunione ereditaria di tutti i beni in comunione con i fratelli, sia a quelli in Milano di via Santo Spirito, via Spiga e via Senato, che quelli nelle località di Pianengo, Crema e Santa Margherita Ligure, sottolineando proprio che la natura di comunione ereditaria fondava la competenza del Tribunale di Milano, luogo dell'aperta successione, ma non ha reiterato tali profili in appello.

L'appellante non ha impugnato il provvedimento di separazione delle cause, né, come detto, le statuizioni della sentenza che accertano l' incompetenza territoriale in relazione ad alcuni beni oggetto di comunione fra i coeredi, statuizione che preclude la ricomprensione in questo giudizio di riduzione dei beni oggetto di tale statuizione.

Parte_1, nel primo motivo di appello, censura la sentenza nella parte in cui ha qualificato quale “ [...] *CP_3* il documento prodotto in primo grado da *CP_2* al doc 32 titolato “Valutazione dell'avvocato Mauro Felisari sulle elargizioni effettuate dall'avvocato Bernardino Bay in favore dei figli *CP_2*, *CP_1* e *Parte_1* e sul riequilibrio fra le stesse” ed ha ritenuto che lo stesso fosse preclusivo di qualsiasi accertamento di lesione di legittima. Giova riportare la sintetica motivazione sul punto del giudice di prime cure, che a pag. 13/14 scrive “*Ogni questione attinente alla successione di Bay Bernardino, peraltro molto confusamente sollevata dalla figlia Parte_1, è da ritenersi preclusa dopo il c.d. “ CP_3, ossia dopo la determinazione a tutto il 04/08/2010, da parte del legale di famiglia avv. Mauro Felisari su incarico dello stesso Bay Bernardino e dei tre figli oggi in lite, delle somme ad ogni figlio spettanti per parificare quanto da ciascuno ricevuto dal padre nel corso degli anni (doc. 32 della produzione di Controparte_2.*

Da tale “lodo” emerge infatti come gli unici figli, per così dire, “a credito”, fossero [...] Controparte_2 e, in misura minima, Controparte_1.

Quanto poi ai valori mobiliari relitti dal padre Bay Bernardino al momento dell'apertura della sua successione, sei anni dopo tale “lodo”, in data 26/11/2016, è altresì provato che tali titoli, per pregressi accordi tra le parti, sono stati trasferiti tutti alla vedova sig.ra Persona_1 (doc. 33 sempre della produzione di Controparte_2, motivo per cui null'altro vi è da dividere sul patrimonio del defunto padre”.

Parte_1 non ha impugnato tale ultima statuizione, ossia l'attribuzione del *relictum* alla coerede [...]

Per_1 per accordi fra i coeredi, statuizione che è anch'essa passata in giudicato.

Il primo motivo è fondato, pur se non può portare all'accoglimento dell'appello.

Assume l'appellante che il documento prodotto in primo grado da *CP_2* - sopra indicato- non può essere qualificato un lodo arbitrale, poiché manca la pattuizione di una clausola compromissoria, né il documento può essere qualificato come perizia contrattuale.

Le argomentazioni sono fondate. Non è stata provata in giudizio da parte degli appellati, in particolare dalla appellato *CP_2* che in diversi documenti indica l'avvocato Felisari come “arbitro” e l'oggetto del mandato come “arbitrato” (es, doc 58 *CP_2*), che le parti abbiano stipulato una clausola compromissoria, che per l'arbitrato rituale deve necessariamente avere la forma scritta (Cassazione, Sentenza n. 3109 del 24/03/1998), così come per quello irrituale (Cassazione, Ordinanza n. 18579 del 30/06/2023). Tale non può essere l'annotazione manoscritta apposta da *Parte_1* sulla mail prodotta da *CP_2* in primo grado al doc 58, in cui *Parte_1* conferma l'incarico all'avv Felisari “conferito in occasione dell'incontro 16.12.09 presso lo studio del Notaio *Per_11* , proprio perché non è stata data prova di un precedente incarico per arbitrato rituale o irrituale, conferito in forma scritta il 16.12.2009.

Il documento, ad avviso della Corte, ha valore di ricognizione delle attribuzioni patrimoniali da parte di Bernardino Bay ai tre figli, proprio al fine di valutare eventuali squilibri che Bernardino Bay voleva proprio non sussistessero, come risulta dallo stesso tenore del documento.

Ma lo stesso non può in alcun modo avere valore vincolante e preclusivo di future azioni di riduzione da parte dei fratelli coeredi. Indubbiamente attesta, alla data di redazione, ossia 2010, una disparità di elargizioni fra i figli, con indicazione delle somme che *CP_2* e *CP_1* avrebbero dovuto ancora ricevere dal padre per un riequilibrio delle posizioni che si voleva fossero uguali rispetto a quanto ricevuto da *Pt_1*

La “Valutazione” non può avere inoltre alcuna efficacia sull'accertamento di un'eventuale lesione di legittima, perché come detto, fotografa una situazione al 2010, quando già indubbiamente erano intervenuti alcuni degli atti attributivi delle proprietà immobiliari elencati nella domanda riconvenzionale (le donazioni), mentre non era ancora intervenuta l'assegnazione ai soci della “Immobiliare di Via Rossari s.r.l.” per gli immobili di via Santo Spirito, mentre l'accertamento della lesione della quota spettante al legittimario deve essere effettuata al momento dell'apertura della successione, intervenuto sei anni dopo.

L'appellante afferma quindi, a pag 20 della citazione in appello “In conclusione, la “Valutazione dell'Avv. Mauro Felisari” non può precludere l'esame delle pretese avanzate dalla Sig.ra *Part* sulla

successione paterna, né vincola, in alcun modo, alla stima ivi effettuata delle elargizioni ricevute dai *Parte_6* ”.

Questa Corte conviene con tale dichiarazione, rilevando tuttavia che se *Parte_1* prescinde dalle stime effettuate nella valutazione dell'avvocato Felisari in relazione a tutte le elargizioni ricevute dai fratelli, manca, da parte del legittimario asseritamente leso, l'assolvimento dell'onere di specificazione della domanda di riduzione.

Nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, ove è stata illustrata la domanda riconvenzionale, infatti, *Parte_1* si è limitata ad elencare tutti gli atti di provenienza dei beni alcuni donazioni dirette, altri atti asseritamente qualificati come donazioni indirette, quali l'assegnazione a soci degli immobili della società, omettendo tuttavia in relazione a questi ultimi di fornire qualsiasi elemento o spunto da cui dedurre la natura indiretta della liberalità. Anche con riferimento alle donazioni di denaro dal padre per l'acquisto di immobili da parte dei fratelli, le deduzioni sono generiche, dal momento che -non potendo adottare i valori indicati nel doc 32 per le donazioni sino allora effettuate- la produzione documentale, effettuata senza alcuna specificazione per gli atti di riferimento, specialmente quella bancaria, non è di ausilio ad ipotizzare l'entità della lesione.

Inoltre *Parte_1* ha dichiarato di aver ricevuto in donazione, portandoli quindi in collazione, solo gli immobili di via Spiga e via Senato, mentre nulla ha dichiarato in relazione alle altre donazioni che sicuramente ha ricevuto in vita dal padre e che comunque emergono dalla valutazione dell'avvocato Felisari, che, come detto, non ha alcuna valenza in termini quantitativi.

La Suprema Corte si è più volte espressa in relazione all'onere di indicazione dei limiti della lesione della quota di riserva, in un primo orientamento più restrittivo, quale ad esempio quello portato dalla sentenza n. 1357 del 19/01/2017, si richiedeva che il legittimario indicasse *“entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva”*

Con la successiva pronuncia con sentenza n. 17926 del 27/08/2020 veniva precisato che *“la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima”*, arrivando, nell'arresto di poco successivo, ad affermare *“in tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di*

donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione" (Cassazione, Sentenza n. 18199 del 02/09/2020).

Tuttavia con l'ultimo arresto la Suprema Corte, a parere di questo Collegio, ha nuovamente riaffermato il principio più restrittivo: con l'Ordinanza n. 10456 del 22/04/2025 statuisce che *"Il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione; in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt 555 e 559 c.c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori"*.

Ritiene questa Corte, valutando la fattispecie alla luce dei riportati principi, che parte appellante non abbia assolto all'onere di allegazione della lesione della sua quota di riserva.

Se la "Valutazione dell'avv. Felisari" non può precludere l'azione di riduzione ed è contestata nei valori in essa enunciati, costituisce comunque un documento acquisito agli atti, redatto su incarico delle parti, compresa *Parte_1*, che denota la sussistenza di un ingente patrimonio oggetto di donazioni da parte del padre anteriormente alla sua morte, e fa presumere la permanenza di un ingente patrimonio anche dopo la redazione della valutazione, ossia il 2010.

Seppure la Suprema Corte afferma che non è necessario fornire i precisi termini monetari dell'entità della lesione, ritiene questo Collegio che sia onere del legittimario che agisce in riduzione allegare e comprovare, sia pure senza precisione numerica, non solo l'ammontare del *relictum*, che nella presente causa è stato accertato essere formato esclusivamente dai beni mobili concordemente attribuiti alla signora *Persona_1* del cui valore è stato fornito un principio di prova, ma anche l'entità del

donatum, non solo agli altri coeredi legittimari, ma anche quello di cui il legittimario che agisce ha beneficiato e deve portare in collazione.

Le prove articolate in primo grado e reiterate in questa sede non forniscono alcuno di questi elementi, nemmeno a livello di presunzioni. I capitoli dal 1 a 13 sono documentali; il capitolo 14 è inammissibile; il capitolo 15 è generico e valutativo; il capitolo 16 è valutativo e fa riferimento ad un certificato catastale da cui non risulta l'esborso che il capitolo vuole provare, il capitolo 17 è valutativo in relazione alla causale degli esborsi; il capitolo 18 è inammissibile perché non specifica le circostanze di tempo, di luogo e di persone presenti al momento del pagamento in contanti; il capitolo 19 è documentale; i capitoli 20 e 21 sono inammissibili perché non è indicato e non provano il soggetto che ha disposto il bonifico; i capitoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 sono inammissibili perché fanno riferimento a documenti (n.42, 43,44, 45, 46, 47,48 e 49) che non sono estratti conto ma documenti dal diverso contenuto non inerente alle circostanze capitolate; il cap. 30 è valutativo e generico; i capitoli 31, 32, 33,34,e 35 sono inammissibili perché relativi a circostanze da provare per iscritto; il cap 36 è irrilevante; il capitolo 37 è irrilevante; il capitolo 38 è generico con riferimento all'oggetto dell'incarico; i capitoli 39 e 40 sono inammissibili perché fanno riferimento a documenti (n.50,51 e 52) dal contenuto non inerente alle circostanze capitolate; il capitolo 41 è irrilevante; il capitolo 42 è inammissibile perché fa riferimento a documenti (n.54) dal contenuto non inerente alle circostanze capitolate; i cap 43, 44, 45, 46 e 47, 48 e 49 sono irrilevanti ai fini della decisione; il cap. 50 è inammissibile perché generico.

Gli ordini di esibizione richiesti sono oltremodo generici e quindi inammissibili. Pur se i valori delle donazioni dirette degli immobili ai tre figli possono essere desunte da quello dichiarato negli atti notarili, e se qualche donazione di beni mobili può emergere dai documenti prodotti, tali valori non consentono di accertare la sussistenza e l'entità della dedotta lesione, proprio per la mancata quantificazione e possibilità di accertare le ulteriori donazioni pacificamente intervenute.

Sulla base del confuso insieme delle allegazioni e di qualche documento, costituente principio di prova, anche l'ammissione di una CTU da parte di questa Corte sarebbe inammissibile perché oltremodo esplorativa, in quanto finalizzata a raggiungere elementi di prova degli assunti di parte appellante, che la stessa non ha fornito.

L'appello principale viene quindi rigettato.

Anche gli appelli incidentali formulati da **CP_2** e **CP_1** in relazione al capo delle spese non sono fondati in relazione ad entrambi i motivi.

Il valore della presente controversia, relativa esclusivamente alla domanda riconvenzionale proposta da **Parte_1**, ha come valore quello della quota di legittima. La Suprema Corte, con la sentenza n. 195

del 09/01/2020 ha precisato che “ *Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto un'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, il valore della causa non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, applicandosi analogicamente la disciplina dettata per i giudizi di divisione dall'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004, in quanto tale norma è diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte*”

Correttamente quindi il tribunale liquidato le spese processuali secondo “lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, di particolare importanza”, non essendo stata quantificata da *Parte_1* l'ammontare della dedotta lesione della legittima, e non ha applicato il valore dei compendi immobiliari e mobiliari oggetto della causa di divisione.

CP_2 lamenta, inoltre, la mancata liquidazione delle spese relative al procedimento di mediazione obbligatoria, espletato nella mera fase dell'attivazione.

Rileva la Corte che tali spese attengono al giudizio di divisione ancora pendente fra le parti, e non al presente giudizio derivante dalla separazione di cause ed inerente esclusivamente alla domanda riconvenzionale di *Parte_1*, conseguentemente non vengono conosciute in questa sede.

Non sussistono nemmeno le ipotesi di una condanna ex articolo 96 cc, come richiesto dall'appellante incidentale *CP_2*, dal momento che non si ravvisa alcuna condotta di colpa grave o temeraria di *Parte_1* né nella proposizione della domanda di primo grado né in quella dell'appello sulla sentenza impugnata.

Anche gli appelli incidentali vengono quindi rigettati, con conferma della impugnata sentenza.

L'esito della lite vede la parziale reciproca soccombenza in relazione ad alcune domande, circostanza che giustifica la compensazione delle spese di lite del grado nella misura di un terzo, ponendo i residui due terzi a carico di *Parte_1*, soccombente in relazione alla domanda principale, che viene quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate già nella riconosciuta misura come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.147/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale (indeterminabile di particolare importanza), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.

Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale *Parte_1* nonché degli appellanti incidentali *CP_2* e *CP_1* dell'ulteriore importo

a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-*bis* dello stesso art 13.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [...]

Parte_1 contro *Controparte_2* e [...]

CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4272/2025 così provvede:

1. Rigettate tutte le eccezioni e questioni preliminari, rigetta l'appello principale e rigetta gli appelli incidentali e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Compensa nella misura di un terzo le spese processuali del grado fra le parti e condanna *Pt_1* [...] alla refusione dei residui 2/3 delle spese processuali così liquidate già nella riconosciuta misura
in favore di *CP_2* in € 2.926,00 per fase di studio, € 1.501,00 per fase introduttiva ed € 4.865,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
in favore di *CP_1* in € 2.926,00 per fase di studio, € 1.501,00 per fase introduttiva ed € 4.865,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiarà la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale *Parte_1* nonché degli appellanti incidentali *Controparte_2* e *Controparte_1* dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-*bis* dello stesso art 13.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 11.2.2026

Il Presidente estensore

Giovanna Ferrero